

COMUNE DI ANCONA - LUNGOMARE NORD.  
REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLA  
LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-LECCE, INTERRAMENTO CON  
GLI ESCAVI DEI FONDALI MARINI, RETTIFICA E VELOCIZZAZIONE  
DELLA LINEA FERROVIARIA

**RISPOSTE AD ISTRUTTORIA VIA  
ID\_VIP4711  
ALLEGATO 8.2**

Valutazione di Impatto Ambientale  
Art. 23 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii



## Comitato di Gestione

### Deliberazione n°10 30 Aprile 2021

**oggetto:** determinazioni limiti circoscrizioni territoriali portuali e ambiti portuali degli scali di competenza dell'ADSP Mare Adriatico Centrale.

#### Il Comitato di Gestione:

- Vista la legge 28/01/1994, n° 84 sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva giurisdizione;
- Visti, in particolare, l'art.9, comma 5, lettera f), della richiamata legge n° 84/1994;
- Vista la relazione della Segreteria Tecnico- Operativa funzionale all'attività deliberativa del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, coma 5, lett. f), l. n. 84/1994 ss.mm.ii. relativa alla determinazione dei limiti delle circoscrizioni territoriali portuali e agli ambiti portuali degli scali di competenza;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016, n. 415, con il quale Rodolfo Giampieri è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- Visto l'art. 33 D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 94/2020, a norma del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria «*per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [...] che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione;*
- Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, nella Legge 444/1994, «*nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità*»;

## DELIBERA

di esprime parere favorevole in ordine alle determinazioni dei limiti delle circoscrizioni territoriali portuali e degli ambiti portuali degli scali per i porti di Ancona, Falconara Marittima, Pescara e Ortona nei termini di cui alla Relazione allegata.



### Risultato della votazione palese

<b>Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto:</b>		<b>7</b>	
<b>Componenti presenti alla votazione:</b>		<b>7</b>	
<b>N°</b>	<b>favorevoli: 7</b>	<b>contrari: 0</b>	<b>astenuti: 0</b>
1	Rodolfo GIAMPIERI		
2	Giulio PIERGALLINI		
3	Gennaro STREVER		
4	Alessio PIANCONE		
5	Riccardo PADOVANO		
6	Raniero DE ANGELIS		
7	Enrico MORETTI		

**Il Presidente**  
**Rodolfo Giampieri**



## RELAZIONE AL COMITATO DI GESTIONE

Con Circolare n. 8 in data 26.02.2019, trasmessa con nota prot. 5717.26-02-2019, acquisita al prot. ARR 1492-27\_02\_2019, la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava a tutte le Autorità di Sistema Portuale gli indirizzi operativi per la definizione degli ambiti di competenza e per l'aggiornamento del S.I.D - Il Portale del Mare.

Nello specifico, il Ministero Vigilante forniva ulteriori linee di indirizzo operativo inerenti l'esatta individuazione dei limiti della giurisdizione territoriale delle singole Autorità di Sistema rispetto agli altri Enti gestori demaniali marittimi operanti nelle aree limitrofe.

Nella Circolare in analisi, la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prende atto della circostanza che il D.lgs. 4 agosto 2016 n. 169, istitutivo delle Autorità di Sistema, ha superato la previsione di un Decreto Ministeriale ad hoc, peraltro come avveniva in precedenza, per la individuazione puntuale delle nuove circoscrizioni territoriali delle AdSP, individuandole semplicemente con un elenco di "porti".

Quale premessa metodologica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28 e 35 Cod. Nav, il legislatore codicistico aveva impresso alla definizione di porto, una accezione statica, pressoché coincidente con la natura infrastrutturale dello stesso, facendo riferimento al profilo squisitamente fisico quale tratto di mare chiuso, atto al rifugio, all'ancoraggio, all'attracco delle imbarcazioni, caratterizzato dalla presenza di elementi naturali e artificiali, inquadrandolo come bene pubblico soggetto alla particolare disciplina dei beni demaniali, utilizzabile per i "pubblici usi del mare" quali difesa nazionale, navigazione, traffico marittimo, pesca e altre attività connesse) e tale pubblico uso ne giustifica *tout court* l'inclusione nella categoria dei beni demaniali.

In concomitanza all'evolversi del ruolo del porto nel sistema economico e del concetto dei c.d. pubblici usi ad esso riconnessi, si è assistito ad una progressiva ricostruzione definitoria che ha posto l'accento sull'aspetto funzionale del porto e quindi sulle attività e sui servizi che ivi si svolgono trovando espresso recepimento nella legge 84/94 di riordino della legislazione in materia portuale.

Nella legge di riforma portuale, viene, quindi, privilegiata una definizione del porto in un'ottica dinamica di funzionalizzazione dei beni immobili, naturali o artificiali, delle attrezzature e dei mezzi, a servizio della nave, della merce trasportata e delle molteplici attività che si svolgono nelle aree a ciò destinate, sempre più rispondente non solo alle nuove esigenze dei traffici marittimi, ma anche ancor più aderente alla disciplina eurounitaria che definisce il porto quale "specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo" melius "zona di terra e di mare, appositamente predisposta e dotata di attrezzatura che le consente, in via principale, di accogliere naviglio, effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo e deposito di merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci per il trasporto terrestre, l'imbarco e lo sbarco di passeggeri".

Accanto alla definizione di porto, la legge n. 84/94 – artt. 5 e ss. - introduce concetti quali "ambito portuale", "assetto complessivo" del porto" e "aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie", delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, come risposta alla esigenza di offrire nuova dimensione alla configurazione portuale ed alla crescente necessità di spazi, di banchine, di moderne attrezzature, nonché di idonee infrastrutture di trasporto per un razionale e veloce collegamento dello scalo con il suo retroterra.

Le "aree portuali" in senso tecnico rappresentano, nel loro insieme, il contesto territoriale nel quale si inseriscono tutte le infrastrutture destinate a svolgere una funzione portuale.



Accanto alla definizione di aree portuali, la legge 84/94, come anticipato, richiama il concetto di ambito portuale senza dubbio più ampio – sotto il profilo oggettivo e soprattutto pianificatorio – delle singole aree portuali *strictu sensu* considerate.

Se da un lato, l'art. 5 della legge n. 84/94 prevede che sia oggetto di pianificazione l'"ambito portuale", e dall'altro l'art. 6 si riferisce alla "circostrizione" quale spazio nella quale si esercita la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale, consegue che circostrizione ed ambito non necessariamente vengono a coincidere, potendo l'ambito comprendere porzioni del territorio esterne alla circostrizione, purché circostanti e funzionali all'operatività delle strutture portuali: al riguardo, potrebbe trattarsi di aree retroportuali, manufatti destinati a stoccaggio et similia non appartenenti strettamente al demanio, ma funzionalmente connessi col porto da leggersi come unicum riconnesso alle attività svolte entro la circostrizione.

Dalla lettura della l. 84/94, sì come modificata, discende, in definitiva che l'ambito portuale non coincide pienamente con la circostrizione territoriale, ma comprende aree anche non strettamente appartenenti al demanio, purché funzionalmente connesse col porto.

Ne deriva che l'ambito portuale può includere anche aree non demaniali, sempreché interconnesse funzionalmente e/o strutturalmente al porto, in quanto ritenute strategiche ai fini portuali posto che la legge 84/94, se da un lato attribuisce alla AdSp le funzioni di programmazione, promozione e controllo sulle aree rientranti nella propria circostrizione territoriale, dall'altro, con riferimento alle aree esterne alla circostrizione, ne riconosce le funzioni di pianificazione.

Stante la nozione funzionale di porto con particolare riferimento alle aree attigue e limitrofe a quelle strettamente portuali, il Ministero vigilante ha ritenuto imprescindibile, al fine di evitare problemi di sovrapposizione delle rispettive competenze territoriali, che la definizione esatta dei confini della circostrizione di ogni singola Autorità di Sistema Portuale sia effettuata direttamente dagli Enti gestori localmente interessati, in sede di Comitato di Gestione Portuale, sentito anche l'organismo di partenariato ove ritenuto necessario.

A tal riguardo, in occasione della seduta del 30.10.2019 del Comitato di Gestione Portuale, giusta Delibera n. 45/2019, l'Ente ha registrato il qualificato avviso del Consesso per l'adozione di ogni necessaria e conseguente determinazione in ordine agli adempimenti prodromici da porre in essere, con il coinvolgimento dell'Autorità Marittima, degli Enti locali interessati ed, ove necessario, della competente Direzione della Agenzia del Demanio, per addivenire, in prima battuta, in assenza di una individuazione puntuale delle nuove circostrizioni territoriali delle AdSP (non più affidata ad un Decreto Ministeriale), per ciascun porto di competenza, agli esatti limiti demaniali di competenza dell'Ente, provvedendo, in caso di sovrapposizioni e/o di particelle ricomprese e sotto l'egida, in quota parte, di altri Enti, al loro frazionamento.

Di questo complesso iter, l'Ente intende aggiornare il Comitato in relazione alle attività fino ad oggi poste in essere che verranno, una volta definite, attesa la complessità delle stesse che hanno imposto analisi documentali, ricerche ed approfondimenti presso gli Uffici di altre Amministrazioni e con il loro supporto – ciascuna per rispettiva competenza -, alle valutazioni definitive del Comitato di Gestione Portuale, sentito anche l'organismo di partenariato ove ritenuto necessario, per come indicato dal Ministero Vigilante.

Pertanto, all'esito della individuazione puntuale, stante l'assenza di un D.M. ad hoc, dei limiti della circostrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, si provvederà alle prescritte implementazioni cartografiche del S.I.D. – Il Portale del Mare ed alle conseguenti comunicazioni al Ministero Vigilante.

Preliminare a quanto sopra, è fare riferimento per quanto concerne il porto di Ancona al D.M. 6 aprile 1994 istitutivo della Autorità Portuale e che al contempo ne individua la circostrizione



territoriale di competenza gestoria e per ciascun porto che oggi costituisce il sistema portuale del Mare Adriatico Centrale richiamare il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario - Serie Generale n. 136 del 12.06.1996, recante la identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Si riporta l'abstract di tabella che individua l'ambito portuale di Ancona (n. ordine 05) e quello di Falconara (n. ordine 04), ricadente nella gestione attribuita alla allora Autorità Portuale di Ancona, con D.M. 6 aprile 1994, individuante a sua volta la circoscrizione territoriale nei seguenti termini "La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Ancona è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla località Colle Guasco fino alla foce del Fiume Esino".

N° ord.	Comune censuario e località	Denominazione e/o tipo di utilizzazione	Dati di individuazione e/c dati catastali	Superficie mq.	Note
03	MONTEMARCIANO FALCONARA (AV)	Poligono di tiro	litorale compreso tra il fosso AVENA (comune di Montemarciano) fino a 30 metri prima dello spigolo nord del fabbricato denominato "Palazzo NUCELLI" (ex lottizzazione BONVINI, comune di Falconara)	//	Area in consegna all'E.I. per fini istituzionali
04	FALCONARA (AV)	ambito portuale	litorale compreso tra la foce del fiume Esino ed il confine con il comune di Ancona	//	Area di competenza dell'Autorità Portuale di Ancona giusta D.M. del 6/4/94
05	ANCONA (AV)	ambito portuale	litorale compreso tra l'inizio del territorio comunale lato Nord ed il colle Guasco	//	Area di competenza dell'Autorità Portuale di Ancona giusta D.M. del 6/4/94

12-6-1996  
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE  
Serie generale - n. 136


- 166 -

La tabella allegata, come sopra evincibile, al numero d'ordine n. 04 individua come comune censuario/località FALCONARA, sotto la denominazione e/o tipo di utilizzazione lo classifica "ambito portuale", individuandolo nel "litorale compreso tra la foce del fiume Esino ed il confine con il Comune di Ancona" assegnando le aree in competenza all'Autorità Portuale di Ancona, ex D.M. del 6/4/1994. Parimenti, con riferimento, al numero d'ordine n. 05 individua come comune censuario/località ANCONA, sotto la denominazione e/o tipo di utilizzazione lo classifica "ambito portuale", individuandolo nel "litorale compreso tra l'inizio del territorio comunale lato Nord ed il colle Guasco" assegnando, anche in questo caso, le aree in competenza all'Autorità Portuale di Ancona, ex D.M. del 6/4/1994, che come anticipato ne individua la circoscrizione territoriale.



Con riferimento all'ambito portuale di Ancona, fermo restando il recepimento delle determinazioni di cui sopra nel redigendo Piano Regolatore Portuale, l'Ente intende, previo ogni utile e necessario approfondimento, stante la nozione funzionale di porto con particolare riferimento alle aree attigue e conterminante a quelle strettamente portuali, sulla scorta delle indicazioni del Ministero vigilante recate nella citata circolare, procedere alla progressiva espunzione dall'ambito portuale - come sopra individuato - delle limitrofe aree demaniali marittime e dei prospicienti specchi acquei contigui al porto medesimo ed ubicati a nord-ovest oltre il litorale antistante la località Torrette, poiché funzionalmente destinate ad attività di gestione di stabilimenti balneari di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) D.L.5 ottobre 1993, n. 400 convertito in l. 4 dicembre 1993, n. 494, riducendo, pertanto, l'ambito portuale di Ancona alle aree ricomprese tra il Colle Guasco fino al porticciolo in località Torrette.


L'ambito portuale di Ancona in senso stretto, conseguentemente, sarà conformato e ridotto secondo la planimetria allegata di seguito.



Parimenti, con riferimento all'ambito portuale di Falconara, l'Ente intende, previo ogni utile e necessario approfondimento, stante la nozione funzionale di porto con particolare riferimento alle aree attigue e conterminante a quelle strettamente portuali, sulla scorta delle indicazioni del Ministero vigilante recate nella citata circolare, procedere alla progressiva espunzione dall'ambito portuale - come sopra individuato - delle limitrofe aree demaniali marittime e dei prospicienti specchi acquei contigui al porto di Falconara medesimo fino al confine con il Comune di Ancona, poiché funzionalmente destinate ad attività di gestione di stabilimenti balneari di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) D.L.5 ottobre 1993, n. 400 convertito in l. 4 dicembre 1993, n. 494.



L'ambito portuale di Falconara in senso stretto, conseguentemente, sarà conformato e ridotto secondo la planimetria allegata di seguito



## PORTO DI PESARO

Sempre nel solco delle indicazioni ministeriali, per quanto concerne il porto di Pesaro, come da verbale recante prot. ARR 1532-22\_11\_2019 della Capitaneria di Porto, gli Uffici di concerto con l'Autorità Marittima, l'Agenzia del Demanio, alla presenza di personale dipendente dell'Amministrazione comunale pesarese, hanno proceduto ad una ricognizione delle aree demaniali di competenza e della relativa dividente, sulla base della documentazione agli atti della locale Autorità Marittima, posto che, con verbale di delimitazione n. 32/1950, successivamente integrato con una modifica intervenuta nell'anno 1953, venne tracciata una nuova dividente demaniale marittima che inglobava nel demanio marittimo ulteriori aree, facenti parte del piano di ricostruzione della città di Pesaro, aree quest'ultime derivanti dalle demolizioni di costruzioni private destinate, secondo lo stesso piano, alle necessità del traffico marittimo di Pesaro.

Al riguardo, la dividente demaniale risultante al S.I.D. - il Portale del Mare si attestava sulla preesistente linea di demarcazione risalente agli anni '30 ed in quanto tale non corrispondente al percorso tecnico amministrativo nelle more intervenuto.


Allo scopo di addivenire alle necessarie volturazioni catastali, posto che le aree in discussione sono state da sempre utilizzate quale demanio marittimo, in occasione della riunione, i cui esiti sono cristallizzati nel richiamato verbale, veniva dato mandato alla competente Agenzia del Demanio di provvedere alle variazioni delle intestazioni catastali delle particelle interessate, fatte salve le verifiche necessarie per le particelle medio tempore mutate atteso il lungo lasso temporale trascorso.



L'Agenzia del Demanio con nota prot. ARR 11636 del 16/10/2020 comunicava di aver provveduto alle necessarie variazioni catastali riservandosi ulteriori adempimenti in corso di completamento.

Al riguardo, di concerto con la locale Autorità Marittima, sono stati avviati ulteriori approfondimenti attesa la circostanza che, da ultimo, le determinazioni cui è pervenuta l'Agenzia del Demanio, sulla scorta del superiore percorso amministrativo, stanno formando oggetto di non condivisione da parte dell'amministrazione comunale di Pesaro e sugli esiti ci si riserva di ragguagliare Codesto Consesso.

Parimenti, sono in corso di approfondimento alcuni aspetti che riguardano il limite - lato destro dalla rotatoria sino al litorale - sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia del Demanio con nota prot. n. ARR-11636-16\_10\_2020, rispetto a quanto rappresentato sul SID. Il lato sinistro - lato fiume Foglia - è rappresentato dal limite della sponda del fiume, anche se risulta una incongruenza con le effettive licenze demaniali marittime a fronte di quelle del demanio idrico in capo ad altra Amministrazione, che formeranno anche queste oggetto di verifica.



Per completezza di esposizione, si riporta di seguito, per quanto concerne questo sorgitore, in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario - Serie Generale n. 136 del 12.06.1996, l'abstract di tabella che individua l'ambito portuale di Pesaro (n. ordine 07) comune censuario/località Comune di Pesaro – zona porto, sotto la denominazione e/o tipo di utilizzazione lo classifica "ambito portuale", corrispondente alla "zona portuale di Pesaro comprese le opere di difesa", per una superficie di 380.000 mq.



n° ord.	Comune censuario e località	Denominazione e/o tipo di utilizzazione	Dati di individuazione e/o dati catastali	Superficie mq.	Note
06	Comune di Pesaro Baia Fiammia	ambito possibili nuovi bacini	litorale di circa ml. 1.300 esistente le particelle n° 67 e 120 fg.17 del Comune di Pesaro e la particella 2518 e 755 fg. 20 del Comune di Pesaro e foce fiume Foglia	71.500 circa	area utilizzabile per sistemazioni portuali e creazione nuovi bacini
07	Comune di Pesaro zona Porto	ambito portuale	zona portuale di Pesaro comprese le opere di difesa	380.000 circa	ambito portuale
08	Comune di Pesaro	area in consegna ex art.34 C.N. e 36 R.C.N.	arenile antistante la particella 992 foglio 20 Comune di Pesaro (mt. 22,50)	323	area in consegna ad altre Amministrazioni dello Stato per fini istituzionali (Ministero Difesa per Gruppo Carabinieri Pesaro)
09	Comune di Pesaro	area in corso di consegna ex art.34 C.N. e 36 R.C.N.	arenile antistante la particella 1.690 fg. 28 del Comune di Pesaro	1'800	area in corso di consegna ad altre Amministrazioni dello Stato per fini istituzionali; (Ministero dell'Interno-Polizia di Stato Pesaro)

## PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO:

Anche per il porto di San Benedetto del Tronto, occorre richiamare il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario - Serie Generale n. 136 del 12.06.1996, recante la identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché il D.lgs. 169/2017 così come modificato con D.lgs. 232/2017 che, nell'attribuire la competenza gestoria del suddetto sorgitore alla Adsp, ha espressamente escluso la Darsena Turistica.

Si riporta l'abstract di tabella che individua il porto e l'ambito portuale di San Benedetto (n. ordine 12) con la elencazione delle particelle comprese nei fogli di mappa n. 5 e n. 10 intestate a Demanio Pubblico Ramo Mercantile ad esclusione degli impianti sportivi, delle aziende di soggiorno, dell'ex galoppatoio, minigolf e pineta adiacenti, viale Buozzi, piazza della Rotonda pineta - bambinopoli, porzione di Viale Marinai d'Italia fino al limite campi da tennis.

Anche in relazione al porto di San Benedetto, dalla visualizzazione del Portale del Mare - Sid, sarà necessario procedere ad alcuni correttivi rispetto ai limiti in esso individuati, all'esito degli approfondimenti già avviati, posta la previsione di sezioni/aree/manufatti non risultanti nel citato portale, come parimenti, da ultimo, risulterebbe modificato il limite nella zona sud in relazione alla riconsegna di un'area da parte del Comune di San Benedetto del Tronto, come anche espunto un edificio in corso di costruzione a nord del mercato ittico, nonché i tratti di viabilità di Via Dandolo, Via Vespucci e Via Pigafetta come da verbale di consegna provvisoria al Comune di San Benedetto del Tronto del 25.07.2000.



Per tale ambito, si rappresentano alcune discordanze - "isole non demaniali" - rappresentate sul SID ricadenti in ambito portuale per le quali sono in corso interlocuzioni con la locale Autorità Marittima.


12-6-1996

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 136

— 164 —

12	San Benedetto del Tronto	PORTO E AMBITO PORTUALE E STRADE	Tutte le particelle comprese nei fogli di mappa n° 6 e 10 intestate a demanio pubblico dello Stato ramo Marina Mercantile	Ad esclusione: impianti sportivi stende di soggiorno ex galoppatoio (esclusa nuova strada) minigolf e pinete adiacenti v.le BUZZI e piazza della rotonda strada (bambinoport) porzione v.le Marina D'Alba fino al limite campi tennis
13	Grottammare		Tutte le particelle situate ad Ovest del Lungomare DE GASPERI intestate a demanio pubblico dello Stato ramo Marina Mercantile	
14	Porto San Giorgio		Tutte le particelle situate ad Ovest del Lungomare GRANICI intestate a demanio pubblico dello Stato ramo Marina Mercantile	



## PORTO DI PESCARA

Anche per il Porto di Pescara occorre richiamare il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario - Serie Generale n. 136 del 12.06.1996, recante la identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Si riporta l'abstract di tabella che individua la circoscrizione portuale di Pescara (n. ordine 01) quel "porto ed aree di rispetto" attraverso la elencazione dei dati catastali atti ad identificare le aree di competenza dell'Autorità Portuale all'indomani della implementazione delle relative funzioni gestorie.

Al riguardo, dalla visualizzazione del Portale del Mare - Sid, sarà necessario procedere ad alcuni correttivi rispetto ai limiti in esso individuati, all'esito degli approfondimenti avviati.



ELENCHI EX ART. 59 D.P.R. 616/77

CAPITANERIA DI PORTO DI P E S C A R A . . . .

REGIONE . . . . . A B R U Z Z O


N° ord.	Comune censua- rio e località	Denominazione e/o tipo di utilizzazione	Dati di individuazione e/o dati catastali	Superficie mq.	Note
01	Pescara - sud e nord fiume Pescara	Porto ed aree di rispetto	Fg. 27 part.lle 546-515-7- 11-647. Fg.25 part.lle 22-14-275 - 359-358. Fg.27 part.lle 13-421-653- 435(parte). Fg.25 part.lle 286-285-357. La porzione della particella 435 è limitata dal molo sud del Porto canale sino a ml. 20 dal limite sud della par- ticella 635 dello stesso fo- glio di mappa. All'interno di detta porzione della par- ticella 435 è stato realizza- to il Porto turistico.		Aree di competenza dell'au- torità portuale.

- 153 -

12-6-1996

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE


Sev. generale - n. 136





## PORTO DI ORTONA

In relazione al porto di Ortona, allo stato, non emergono criticità rilevanti in relazione agli elaborati cartografici e catastali così come riportati nel SID\_ Portale del Mare, che in quanto tali rimangono confermati come da sotto riportato elaborato planimetrico.



Il Dirigente Demanio  
Imprese e Lavoro Portuale  
Avv. Giovanna Chifa

Il Segretario Generale  
Avv. Matteo PAROLI